



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2451 del 2013, proposto da:

A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia ed ulteriori Associazioni C/Ti, come da ricorso introduttivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia, Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia con studio sito in Palermo, via Francesco Laurana N.3;

contro

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dip.To Formazione Professionale, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.A. 23/7/2013, pubblicato in G.U.R.S. il 29/7/2013, con il quale si sono poste le nuove Disposizioni per l'accreditamento degli organismi operanti sul territorio della regione siciliana nella parte i cui all'allegato A) dell'allegato 1, punto A.10, prevede l'assenza di liti e/o contenziosi pendenti con l'amministrazioni come requisito di ammissibilità dell'accreditamento e all'art.

11 lett. i) delle disposizioni che dispone la revoca dell'accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con l'amministrazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le amministrazioni regionali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l'avv. F. Ingaglio La Vecchia e l'avv. dello Stato L. la Rocca;;

PREMESSO che con il ricorso in epigrafe indicato le associazioni ricorrenti, impugnano il D.A. 23 luglio 2013 “Disposizioni 2013 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana” nella parte in cui rispettivamente: 1) all'Allegato A) dell'Allegato 1, punto A.10, prevede l'assenza di liti e/o contenziosi pendenti con l'Amministrazione come requisito di ammissibilità all'accreditamento ed il cui mancato possesso “impedisce il completamento delle procedure di adeguamento e rilascio di cui all'art.9 delle Disposizioni”; 2) alla lettera i) dell'art.11 prevede la revoca dell'accreditamento in caso di esistenza di liti pendenti e/o contenziosi con l'Amministrazione;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, sono supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di

sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende per quanto di interesse il decreto assessoriale impugnato nella parti oggetto di impugnazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2014, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)